

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO  
Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali  
Ufficio Centrale Metrico - Div. XII -

Decreto Ministeriale N. 330095 del 17/1/1977 recante disposizioni sulle iscrizioni da riportare nelle apparecchiature ausiliarie (di prepagamento a carta moneta, di post-pagamento ecc.) associate a misuratori di carburanti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO  
INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

VISTO il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226 e successive modificazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1215;

VISTI i vari provvedimenti ministeriali, con i quali sono state approvate apparecchiature ausiliarie (di prepagamento a cartamoneta, di post-pagamento, ecc.) da associare a misuratori di carburanti;

RITENUTA l'opportunità di fissare norme uniformi in materia di iscrizioni obbligatorie da riportare sulle apparecchiature ausiliarie predette;

SENTITO il parere del Comitato Centrale Metrico,

Decreta:

Articolo 1


Le apparecchiature ausiliarie (di prepagamento a carta moneta, di post-pagamento, per la stampa dei volumi erogati e dei relativi importi, ecc.), regolarmente associate a misuratori di carburanti, qualora non risultino incorporate nei misuratori asserviti, devono essere munite di apposita targa recante le indicazioni seguenti:

- marca di fabbrica e ragione sociale del fabbricante;
- estremi del provvedimento di approvazione;
- denominazione eventuale;
- numero di fabbricazione;
- numero di matricola di ciascun misuratore asservito.

Le indicazioni devono essere indelebili e presentare caratteristiche tali da consentire una lettura agevole nelle normali condizioni di impiego delle apparecchiature.

La targhetta recante le indicazioni deve essere fissata con la garanzia dei bolli sul fronte dell'apparecchiatura rivolto verso l'utilizzatore.

SOSTITUITO  
(VEDI ALLEGATO)



Articolo 2

I misuratori di carburanti asserviti ad apparecchiature ausiliarie devono recare, indieme alle altre indicazioni regolamentari la seguente iscrizione:

"Misuratore associato ad apparecchiatura ausiliaria n....."

Articolo 3

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano alle apparecchiature di nuova installazione e ai relativi misuratori associati a partire dal 1° luglio 1977.

Le apparecchiature e i misuratori associati, già in esercizio alla data del 30 giugno 1977, devono soddisfare ai predetti obblighi in occasione della prima presentazione alla verifica periodica o alla rilegalizzazione, effettuata successivamente a tale data.

Articolo 4


Le disposizioni emanate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, che siano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente decreto, sono abrogate.

Roma, 17 gennaio 1977

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Cantile

P.c.c.: IL CAPO DELL'UFFICIO  
CENTRALE METRICO



/ma

(Stemma della Repubblica)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'AREGIANATO  
Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali  
Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi

Prot. 332215

Roma, 3/11/1977

Agli Uffici Provinciali Metrici LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni da riportare nelle apparecchiature ausiliarie associate a misuratori di carburanti - D.M.17/1/1977, n. 330095.

CIRCOLARE N° 70

A risoluzione di quesiti formulati da taluni Uffici nonchè da parte di costruttori di apparecchiature ausiliarie associate a misuratori di carburanti (prepagamento a carta moneta, post-pagamento, ecc.) in relazione all'osservanza delle prescrizioni indicate agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale citato all'oggetto, questo Ministero, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico, precisa quanto segue.

Quando la verifica prima di un'apparecchiatura ausiliaria associata a misuratori di carburanti e non incorporata nei misuratori asserviti è richiesta in officina possono essere omesse:

- a) l'indicazione del numero di matricola dei misuratori asserviti, nella targa richiamata all'art.1 del citato decreto ministeriale;
- b) l'indicazione del numero di matricola dell'apparecchiatura ausiliaria di cui all'art.2 del decreto medesimo.


I predetti numeri di matricola devono comunque essere apposti nelle sedi all'uopo predisposte, in occasione di collaudo di posa in opera successivo alla verifica prima eseguita in officina o di verifica prima effettuata sul luogo di installazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Cantile

P.c.c.: / IL CAPO DELL'UFFICIO  
CENTRALE METRICO

*Origo*

/ba





*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato* Prof. 1298097

DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO  
DIVISIONE V-UFFICIO CENTRALE METRICO

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE V-UFFICIO CENTRALE METRICO

Visto il Regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n.226, modificato con D.P.R. 12 novembre 1958, n.1215, e con D.P.R. 22 agosto 1972, n.622;

Visto il D.M. 17 gennaio 1977, n.330095, recante disposizioni sulle iscrizioni da riportare nelle apparecchiature ausiliarie di prepagamento postpagamento e simili, associate a distributori stradali di carburanti;

Considerata l'opportunità di apportare aggiornamenti al decreto ministeriale predetto al fine di renderne più agevole l'applicazione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80;

DECRETA:

Art.1

1. Il terzo capoverso dell'art.1 del D.M. 17 gennaio 1977, n.330095, che recita "La targhetta recante le indicazioni deve essere fissata con la garanzia dei bolli sul fronte dell'apparecchiatura rivolto verso l'utilizzatore." è sostituito dal seguente:  
"La targhetta recante le indicazioni deve essere fissata sull'apparecchiatura, con la garanzia dei bolli, in posizione facilmente accessibile e visibile."
2. Gli Uffici provinciali metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 21 DIC. 1998

Il direttore della divisione  
(ing. Francesco Bianzino)